

FORUM

L'Ente pubblico e gli impianti sportivi:  
rapporti con progettista, esecutore, fornitore, gestore

L'affidamento in gestione dell'impianto pubblico:  
cosa cambia con la riforma dello Sport

Dott. Donato Foresta (5ive Sport Consulting)

TSPORT

SPORT & IMPIANTI

13/03/2023

[www.sporteimpianti.it](http://www.sporteimpianti.it)

# QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

## Normative di affidamento

basate sulla tutela della imparzialità e trasparenza nell'assegnazione di beni pubblici al privato

Codice dei contratti pubblici  
(D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50) →

- **Parte III – contratti di concessione di servizi**
- **Parte IV – partenariato pubblico privato.**

## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, commi 24, 25 e 26 (*...previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari...*)

- art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo alla possibilità di realizzare accordi fra le amministrazioni pubbliche, ivi compresi l'affidamento di impianti sportivi

- art. 15 del Decreto Legge 25 novembre 2015, n. 185 (“Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane”)

- art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 304, (cosiddetta “legge sugli stadi”)

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'[articolo 29](#) della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata **in via preferenziale** a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e **previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari**. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento

Es. Legge Regionale Lombardia 14 dicembre 2006 , N. 27

### Normative di affidamento

fondate sulla ricerca di formule di semplificazione per agevolare la selezione del soggetto gestore

# QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, commi 24, 25 e 26 (*...previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari...*)



*Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'[articolo 29](#) della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata **in via preferenziale** a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e **previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari**. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento*

## Normative di affidamento


fondate sulla ricerca di formule di semplificazione per agevolare la selezione del soggetto gestore

Es. Legge Regionale Lombardia 14 dicembre 2006 , N. 27

ART 5

**2.** Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dell'incarico di gestione di impianti sportivi **senza rilevanza economica** ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite.

**3.** Per gli impianti sportivi **senza rilevanza economica**, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, è ammesso l'affidamento diretto dell'incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi.



# QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

**Normative di affidamento**  
fondate sulla ricerca di  
formule di  
**semplificazione** per  
agevolare la selezione del  
soggetto gestore

- art. 90 della Legge 27 dicembre 2002,  
n.289, commi 24, 25 e 26 (*...previa  
determinazione di criteri generali e obiettivi per  
l'individuazione dei soggetti affidatari...*)



*Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'[articolo 29](#) della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata **in via preferenziale** a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e **previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari**. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento*

Es. Legge Regionale Lombardia 14 dicembre 2006 , N. 27 **Art. 3 (Modalità di affidamento degli impianti)**

1. Gli enti pubblici territoriali stabiliscono le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:


a) **differenziazione della procedura di selezione a seconda che si tratti di impianto avente rilevanza economica o di impianto senza rilevanza economica;**

b) rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità, nonché adeguata pubblicizzazione;

c) individuazione della proposta più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi variabili secondo la tipologia dell'impianto, quali:

- 1) l'esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento;
- 2) il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
- 3) il corrispettivo dovuto all'affidatario o il canone di concessione dovuto dal concessionario all'ente proprietario dell'impianto;
- 4) le tariffe o i prezzi d'accesso, a carico degli utenti o il ribasso su quelli eventualmente predeterminati dall'ente pubblico, proprietario dell'impianto;
- 5) la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione;
- 6) il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;
- 7) la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;
- 8) le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
- 9) la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;
- 10) le eventuali migliorie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto;
- 11) modalità di gestione integrata tra diversi soggetti.

2. Gli enti pubblici territoriali, al fine della valutazione delle proposte, possono individuare ulteriori elementi oggettivi di valutazione, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, lettera c).



**Dott. Donato Foresta – L'affidamento in gestione dell'impianto pubblico: cosa cambia con la riforma dello sport**

# QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

## DELIBERE ANAC →

delibera n.1300 del 14 dicembre 2016 (la gestione degli impianti sportivi pubblici, ove non gestiti direttamente dagli stessi enti pubblici, può essere effettuata in forma indiretta, mediante affidamento a terzi **individuati con procedura selettiva**)



impianti “con rilevanza economica”: la gestione, qualificabile quale “**concessione di servizi**” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del codice dei contratti pubblici, deve essere affidata con applicazione delle disposizioni contenute nelle Parti I e II del codice

impianti sportivi “privi di rilevanza economica”: la gestione si qualifica come “**appalto di servizi**” (gestione dell’impianto sportivo quale servizio reso per conto dell’Amministrazione ed in assenza di rischio operativo) → dovranno essere applicati gli artt. 140, 142 e 143, dettati dal codice per gli appalti di servizi sociali, ovvero la disciplina di cui all’art. 36 per gli affidamenti sotto soglia.

*pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la “gestione degli impianti sportivi” nell’Allegato IX del Codice, quale appalto di servizi, **deve ritenersi superata e non più applicabile la previsione di cui all’art. 90, comma 25 della l. 289/2002, dettata in un differente contesto normativo***

# RIFORMA DELLO SPORT

## D.LGS. 28.2.2021, N.38

*«misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi»*

**È vera semplificazione?**

- **art. 4 → per grandi impianti sportivi**  
[es. Stadi con contesti commerciali circostanti.  
es. co.4, Impianti da 5.000 posti in su e oltre i 16.000]
  
- **art. 5 → per impianti sportivi piccoli**  
(?), medi (?), mono/polivalenti (?), con o senza rilevanza economica (?)

## ART. 4 D.LGS.38/2021

Il soggetto che intende realizzare l'intervento .... presenta al Comune o al diverso ente locale o pubblico interessato, *anche di intesa con una o più delle Associazioni o Società sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell'impianto*, un documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggggg-quater), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere quale *progetto di fattibilità tecnica ed economica*, di cui all'[articolo 23](#), commi 5 e 5-bis del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

ggggg-quater) «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;

# ART. 4 D.LGS.38/2021

## Le tappe della procedura

1. Presentazione documento di fattibilità di alternative progettuali con plurimi piani economico-finanziari a confronto
2. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato, previa conferenza di servizi «preliminare» convocata su istanza dell'interessato (?) in ordine al documento di fattibilità, ove ne valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione del documento medesimo, il pubblico interesse della proposta
3. Alla conferenza di servizi preliminare partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, per gli aspetti di competenza.  
La conferenza di servizi «preliminare» di cui al presente comma, esamina eventuali istanze concorrenti in ordine cronologico di protocollazione, individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi «decisoria»

## ART. 4 D.LGS.38/2021

Le tappe della procedura (...segue)

4. Sulla base della «dichiarazione di pubblico interesse» della proposta di cui al comma 4, il soggetto proponente **presenta al Comune il progetto definitivo** corredato di una **bozza di convenzione** e di un **piano economico-finanziario asseverato**

5. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato previa conferenza di servizi «**decisoria**», alla quale partecipano tutti i soggetti titolari di competenze in ordine al progetto presentato, può richiedere al proponente le modifiche strettamente necessarie ai fini della valutazione positiva del progetto e ne delibera in via definitiva l'approvazione entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso.

Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla Regione, che delibera entro 90 giorni dalla presentazione del progetto.

Qualora la **conferenza di servizi definitiva non** sia stata convocata entro 15 giorni dalla presentazione del progetto definitivo, le associazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche possono presentare un'istanza di convocazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, la quale, sentito il sindaco ovvero il presidente della Regione, provvede, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, alla convocazione della conferenza, da tenersi entro una data non superiore ai successivi 20 giorni.

## ART. 4 D.LGS.38/2021

Le tappe della procedura (....segue)

6. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 4 e 7, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, su istanza del soggetto proponente, assegna al Comune o all'ente locale o pubblico interessato o alla Regione, senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, un termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, sentito il presidente della Regione interessata, nomina un commissario ad acta con il compito di adottare, entro il termine di 30 giorni, sentito il Sindaco del Comune interessato, i provvedimenti necessari.

*Resta salvo il regime di maggiore semplificazione (?) previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.*

## ART.5 D.LGS. 38/2021

Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un **progetto preliminare** accompagnato da un **piano di fattibilità economico finanziaria** per la **rigenerazione**, la **riqualificazione** e **l'ammodernamento** e per la successiva gestione con la previsione di un ***utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile.***

Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, ***affida «direttamente» la gestione gratuita*** dell'impianto all'associazione o alla società sportiva ***per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.***

# ART.5 D.LGS. 38/2021

L'Affidamento «semplificato»  
ex art. 5 D.Lgs. 38/2021 →  
CRITICITA'

È affidamento «diretto» →

*Dubbio: va fatta comunque una selezione pubblica?*

È affidamento «gratuito» → L'ente pubblico  
**NON percepisce canoni.**

Perché? Forse sono impianti «non a rilevanza economica»?

**NB: Si rileva che gli impianti SIANO A RILEVANZA ECONOMICA → è richiesto un ammodernamento = investimento → necessità di produrre utile/margine per rimborso investimenti**

**Gli impianti a «NON RILEVANZA ECONOMICA» come si affidano? Chi fa l'investimento previsto dall'art.5? → deve ritenersi applicabile il principio dell'ANAC?**

## ART.5 D.LGS. 38/2021

L’Affidamento «semplificato»  
ex art. 5 D.Lgs. 38/2021 →  
CRITICITA’ (...segue)

La durata è determinata dal PEF (?) → nell’art.5 non c’è PEF ma un «piano di fattibilità economico-finanziario» (diversamente dall’art. 4). Cos’è il Piano di Fattibilità Eco-fin?

Occorre un «progetto preliminare» accompagnato da un «piano di fattibilità economico finanziaria». Che documenti sono? → Il codice degli appalti cita il “progetto di fattibilità tecnica ed economica”, “~~progetto definitivo~~” e “progetto esecutivo” e il «piano economico-finanziario»

Obbligo di previsione di «un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile».  
Cos’è? È condizionante? Come si valuta?

L’Ente pubblico può «contribuire» nell’investimento → si applicano le soglie del Codice dei contratti pubblici? (max 49% dell’investimento)?

# ART.6 D.LGS. 38/2021

USO DEGLI IMPIANTI  
SPORTIVI (no affidamento)  
ex art. 6 D.Lgs. 38/2021 →

Comma 2 → Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in **via preferenziale** a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, **sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.**

Comma 3 → Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. [50](#), e della normativa euro-unitaria vigente.

# ART.7 D.LGS. 38/2021

AGEVOLAZIONI PER I COSTI  
DI GESTIONE →  
CONVENZIONE CONSIP

1. Le Associazioni sportive o le Società Sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico **possono aderire alle convenzioni Consip** o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.
2. Nel caso in cui la gestione di un impianto sportivo pubblico sia affidata a società o associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata o federazione sportiva nazionale, **alla fornitura di acqua sono applicate le tariffe per l'uso pubblico del bene e non quelle per l'uso commerciale.**

FORUM

L'Ente pubblico e gli impianti sportivi:  
rapporti con progettista, esecutore, fornitore, gestore

**Grazie per l'attenzione**



**Dott. Donato Foresta**

Viale Francesco Restelli 3 – 20124 Milano

[donato.foresta@5sportconsulting.com](mailto:donato.foresta@5sportconsulting.com)

[www.5ive.it](http://www.5ive.it)

02-45498618

TS?PORT

**SPORT & IMPIANTI**

13/03/2023

[www.sporteimpianti.it](http://www.sporteimpianti.it)